Deliberazione n. SCCLEG/27/2014/PREV	
REPUBBLICA ITALIANA	
Corte dei conti	
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo	
e delle Amministrazioni dello Stato	
formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;	
componenti: Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco	
PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena	
RASO, Andrea ZACCHIA, Giuseppa MANEGGIO, Antonio ATTANASIO,	
Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI (relatore), Riccardo VENTRE,	
Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA,	
Mario PISCHEDDA, Anna Luisa CARRA;	
Tidilo Fische DDA, Aina Easa CARON,	
nell'adunanza del 23 ottobre 2014	
visto l'art 100 comma 2 della Costituzione:	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art.	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art. 27;	
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;	

della Corte dei Conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite	
n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo,	
con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in	
G.U. n.153 del 4 luglio 2011);	
VISTO il contratto sottoscritto il 4 agosto 2014 tra l'Università	
degli studi di Napoli "Federico II" e l'ing. Enrico ANGELONE,	
acquisito a prot. 23955 in data 7 agosto 2014, avente ad oggetto	
un incarico di consulenza professionale concernente l'attività di	
"Progettazione di una Learning Factory (LF) (Fabbrica per	
Apprendere) orientata alle lavorazioni meccaniche con particolare	
riferimento alla scelta e definizione a livello esecutivo delle	
principali componenti strutturali, architettoniche ed operative che	
garantiscano l'esercizio ottimale della LF nel pieno rispetto delle	
normative di sicurezza e impatto ambientale: strutture in	
fondazione e in elevazione; impianti tecnologici (impianto	
elettrico, aria compressa, idrico-sanitario, climatizzazione,	
pretrattamenti di rifiuti speciali); opere murarie e di rifinitura;	
sistemi di allarme e sicurezza";	
VISTO il rilievo istruttorio prot. n. 24943 del 28 agosto 2014, con il	
quale sono state formulate osservazioni da parte dell'Ufficio di controllo	
sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle	
politiche agricole, alimentari e forestali;	
VISTE le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione con nota	
prot. 0080356 del 23 settembre 2014, acquisita a protocollo il 24	
successivo;	

VISTA la relazione dell'8 ottobre 2014, con la quale, ritenendo non	
superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha	
proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede	
Collegiale;	
VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere Delegato,	
condividendo le argomentazioni della citata relazione, ha deferito alla	
Sezione il predetto atto;	
VISTA l'Ordinanza Presidenziale in data 13 ottobre 2014, con la quale	
è stato convocato per il giorno 23 ottobre 2014 il Collegio per l'esame	
della questione proposta ed è stato nominato relatore il Cons. Fabio	
Gaetano GALEFFI;	
VISTA la nota della Segreteria prot. n. 0028817 del 15 ottobre 2014,	
con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata	
all'Amministrazione interessata;	
UDITO il relatore, Cons. Fabio Gaetano GALEFFI;	
UDITO inoltre, per l'Università degli studi di Napoli "Federico II", il	
prof. Pier Luca MAFFETTONE, Direttore del Dipartimento di ingegneria	
chimica, dei materiali e della produzione industriale;	
Con l'assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di	
Segretario di adunanza.	
Ritenuto in	
FATTO	
E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 7 agosto 2014, per il	
controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-	
bis", della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 4 agosto 2014 tra	
	superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale; VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere Delegato, condividendo le argomentazioni della citata relazione, ha deferito alla Sezione il predetto atto; VISTA l'Ordinanza Presidenziale in data 13 ottobre 2014, con la quale è stato convocato per il giorno 23 ottobre 2014 il Collegio per l'esame della questione proposta ed è stato nominato relatore il Cons. Fabio Gaetano GALEFFI; VISTA la nota della Segreteria prot. n. 0028817 del 15 ottobre 2014, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Amministrazione interessata; UDITO il relatore, Cons. Fabio Gaetano GALEFFI; UDITO inoltre, per l'Università degli studi di Napoli "Federico II", il prof. Pier Luca MAFFETTONE, Direttore del Dipartimento di ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale; Con l'assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza. Ritenuto in FATTO E' pervenuto all'esame dell'Ufficio, in data 7 agosto 2014, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f-

l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e l'ing. Enrico ANGELONE,	
avente ad oggetto un incarico di consulenza professionale concernente	
l'attività di "Progettazione di una Learning Factory (LF) (Fabbrica per	
Apprendere) orientata alle lavorazioni meccaniche con particolare	
riferimento alla scelta e definizione a livello esecutivo delle principali	
componenti strutturali, architettoniche ed operative che garantiscano	
l'esercizio ottimale della LF nel pieno rispetto delle normative di sicurezza	
e impatto ambientale: strutture in fondazione e in elevazione; impianti	
tecnologici (impianto elettrico, aria compressa, idrico-sanitario,	
climatizzazione, pretrattamenti di rifiuti speciali); opere murarie e di	
rifinitura; sistemi di allarme e sicurezza. Gli spazi di riferimento per la LF	
sono di circa 500 m2 con un'altezza di minima di 8 m e i principali	
macchinari da inserire comprendono macchine utensili per lavorazioni	
tradizionali e non tradizionali e macchine per la metrologia dimensionale".	
La prestazione ha una durata prevista di 2 mesi, per un compenso di	
euro 10.000,00.	
In data 28 agosto 2014, con foglio di rilievo prot. 24943, l'ufficio di	
controllo comunicava all'Università di Napoli che l'atto non era stato	
ammesso al visto e alla registrazione, per i seguenti motivi: il decreto-	
legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.	
114, prevede all'art. 6 una modifica dell'art. 5, comma 9, del decreto-	
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,	
in base alla quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di	
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori	
privati o pubblici collocati in quiescenza. Poiché dal contratto si rileva che	

il contraente è nato il 10 agosto 1948, voglia codesta Amministrazione	
comunicare se il dr. Angelone si trovi nell'ambito di applicazione della	
norma.	
Con nota prot. 0080356 del 23 settembre 2014, acquisita a prot.	
27076 il 24 successivo, il Dipartimento di ingegneria chimica, dei	
materiali e della produzione industriale Territorio e Sistemi agro-forestali	
dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" trasmetteva una nota di	
chiarimenti, da cui si ricavava:	
• che l'ing. Angelone (nato nel 1948) era stato collocato in	
quiescenza dal 1994, con anzianità minima di 19 anni, 6 mesi e un	
giorno, in qualità di docente di istituti di istruzione di secondo grado del	
Ministero della Pubblica Istruzione;	
che il medesimo svolgeva attività libero-professionale;	
che la prestazione richiesta è di natura progettuale, e quindi non	
rientrerebbe nel concetto di "incarichi di studio e di consulenza",	
richiamato dall'art. 6 del citato decreto-legge 90/2014.	
Il Magistrato istruttore, con relazione dell'8 ottobre 2014, ha ritenuto	
che le considerazioni svolte dall'Amministrazione a sostegno della	
ammissibilità a visto del contratto in oggetto non fossero idonee a	
superare i rilievi sollevati sulla legittimità dell'atto con riferimento, in	
particolare, alla difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 6 del	
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.	
Com'è noto, la legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114 (in	
G.U. del 18 agosto 2014 n. 190, suppl. 70/L) ha apportato le seguenti	
modifiche all'art. 6: al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo»	
_	

fino a: «organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al	
primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei	
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari	
degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del	
decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 30 ottobre 2013, n.125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti,	
esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un	
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.	
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei	
limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli	
organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma	
nell'ambito della propria autonomia».	
Il testo dell'art.5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come	
risultante dalla citata legge di conversione dell'11 agosto 2014 n.114, è	
pertanto il seguente: 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di	
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2011, nonché	
alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato	
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di	
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31	
dicembre 2009, n.196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la	
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire	
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o	
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì,	
fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o	

direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al	
primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei	
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari	
degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del	
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 30 ottobre 2013, n. 125.	
Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo	
gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né	
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati	
eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo	
competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si	
adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria	
autonomia.	
L'Ufficio di controllo ha quindi espresso l'avviso che la prestazione	
dedotta nel contratto rientrasse nella nozione di "incarichi di studio e di	
consulenza" indicata dall'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014: la	
prestazione, che viene richiesta ad un laureato in discipline tecniche ed	
iscritto ad albo professionale, comprende, infatti, le attività di	
progettazione, che sono caratterizzate da un notevole contenuto	
tecnologico.	
Il Magistrato istruttore, pertanto, con la predetta relazione dell'8	
ottobre 2014, condivisa dal Consigliere Delegato, ha ritenuto di	
sottoporre la questione all'esame della Sezione.	
In esito alla predetta richiesta, il Presidente della Sezione ha deferito la	
questione all'odierna adunanza.	

Considerato in	
DIRITTO	
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del contratto	
sottoscritto il 4 agosto 2014 tra l'Università degli studi di Napoli "Federico	
II" e l'ing. Enrico ANGELONE, come descritto in premessa.	
In particolare, viene in evidenza la condizione di pensionato del	
destinatario dell'incarico, in relazione al divieto – introdotto dall'art. 6 del	
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge dell'11 agosto	
2014 n. 114 – di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti	
già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.	
Al riguardo, il Collegio ritiene necessario procedere ad una esatta	
individuazione della fattispecie in esame.	
Il contratto all'esame è infatti espressamente intestato "consulenza	
professionale" e riguarda una attività di progettazione di una Learning	
Factory (LF) (Fabbrica per Apprendere) nel settore delle lavorazioni	
meccaniche con riferimento alla scelta delle componenti strutturali,	
architettoniche ed operative: strutture in fondazione e in elevazione;	
impianti tecnologici; opere murarie e di rifinitura; sistemi di allarme e	
sicurezza.	
La norma limitatrice si esprime nel senso che il divieto è da riferire agli	
incarichi di studio e agli incarichi di consulenza, oltre che agli incarichi	
dirigenziali.	
Sotto il profilo oggettivo, sulla base delle risultanze istruttorie ed	
all'esito dell'esame della fattispecie, ritiene il Collegio che il contratto	
stipulato con l'ing. ANGELONE rientra nell'area degli incarichi di studio e	
8	

di consulenza, per i quali la norma limitatrice ha introdotto il divieto di	
conferimento.	
Non può, peraltro, sfuggire a questo Collegio la natura palesemente	
selettiva del divieto introdotto dalla norma, la quale introduce nel sistema	
– in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, se non per il caso della	
gratuità e per la durata massima di un anno – un impedimento	
generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.	
Tale impedimento appare fondato su un elemento oggettivo che non	
lascia spazio a diverse opzioni interpretative, e pertanto suscita	
perplessità, in primo luogo, perché non riconosce all'interprete un grado	
minimo di valutazione.	
Inoltre, la norma in questione potrebbe porre in evidenza alcuni aspetti	
problematici sul pieno rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, in	
relazione rispettivamente al principio di uguaglianza e alla possibilità di	
accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, soprattutto per la	
diversità di situazioni in cui possono trovarsi gli aspiranti agli incarichi,	
quali titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, o con	
trattamenti pensionistici esigui.	
È noto al riguardo che la giurisprudenza costituzionale, pur	
ammettendo che la Sezione del controllo della Corte dei conti possa	
sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale, limita tale	
possibilità alle ipotesi di violazione dell'art.81 della Costituzione, e non a	
tutte le disposizioni della Costituzione. Oltre che in sede di parificazione	
del bilancio dello Stato (sent.37/2011, 213/2008 e 244/1995), ove il	
giudizio si svolge nelle forme della giurisdizione contenziosa, la Corte	

costituzionale ha infatti affermato la legittimazione della Corte dei conti a	
promuovere il sindacato di costituzionalità delle leggi di spesa in sede di	
controllo preventivo di legittimità, con riferimento ai profili di copertura	
finanziaria posti dall'osservanza dell'art. 81 della Costituzione (sent. n.	
384/1991 e 226/1976).	
Il chiaro orientamento della giurisprudenza costituzionale, dal quale	
questo Collegio non ha motivo di discostarsi, preclude pertanto alla Corte	
dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo, di poter	
sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale per	
ragioni diverse della violazione dell'art. 81 della Costituzione.	
Conclusivamente, il Collegio rileva che il contratto in esame ricade –	
sia sotto il profilo soggettivo, per la titolarità da parte dell'interessato di	
un trattamento pensionistico, sia sotto il profilo oggettivo, considerata la	
natura della prestazione richiesta, che rientra tra gli incarichi di studio e	
di consulenza – nell'ambito applicativo del divieto introdotto dall'art.6 del	
decreto-legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge	
n.114/2014. Di consequenza, la Sezione ritiene che l'atto in esame non	
possa ritenersi conforme a legge.	
P.Q.M.	
la Sezione Centrale del controllo di legittimità ricusa il visto e la	
conseguente registrazione dell'atto in epigrafe.	
Il Presidente	
(Pietro DE FRANCISCIS)	
Il relatore	
(Fabio Gaetano GALEFFI)	
10	

Depositata in Segreteria il 12 novembre 2014	
Il Dirigente	
Dott.ssa Paola LO GIUDICE	
11	